

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B

REGOLAMENTO (CEE) N. 509/92 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1992
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
(GU L 55 del 29.2.1992, pag. 80)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 936/1999 della Commissione del 27 aprile 1999	L 117	9	5.5.1999
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 705/2005 della Commissione del 4 maggio 2005	L 118	18	5.5.2005
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione del 7 maggio 2013	L 130	1	15.5.2013

▼B

**REGOLAMENTO (CEE) N. 509/92 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1992
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura
combinata**

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO*

Designazione delle merci (1)	Classificazione Codice NC (2)	Motivazione (3)
1. Prodotto, costituito da una miscela di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (circa 40 %), di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida (circa 30 %) e di residui della distillazione dell'alcole dal granturco («corn distillers ») (circa 30 %), che presenta le caratteristiche analitiche seguenti, in peso calcolato sulla sostanza secca:	2309 90 41	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 23 e dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 41.
— Amido 18 % ►M3 secondo il metodo indicato nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte L ◀		
— Proteine (N x 6,25) 28 % ►M3 secondo il metodo indicato nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte C ◀		
— Materie grasse 4,4 % ►M3 secondo il metodo indicato nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte H ◀		
È utilizzato nell'alimentazione animale.		
2. Preparazione composta essenzialmente da una miscela di circa 60 %, in peso, di idrogenoortofosfato di calcio [«fosfato bicalcico »] e di circa 40 %, in peso, di bis (diidrogenoortofosfato) di calcio [«fosfato monocalcico »], utilizzata per l'alimentazione degli animali.	►M3 2309 90 96 ◀	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e ►M3 2309 90 96 ◀ (vedi anche le note esplicative del SA, voce 23.09, parte II. C).